



COMUNE DI POGGIARDO

PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 2 del registro

Seduta del: 11/04/2023 11/04/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.).

L'anno 2023 addì undici del mese di Aprile alle ore 18.30 nella sala delle adunanze Consiliari, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti alla trattazione dell'argomento:

Ciriolo Antonio	Presente	
Pappadà Antonella	Presente	
Tarantino Pasqualina	Presente	
Carluccio Giuseppe	Presente	
Rizzo Marco	Presente	
De Santis Alessandro	Presente	
Ruggeri Maria Antonietta	AG	
Dongiovanni Raffaele	Presente	
Resta Alessia	Presente	
Longo Damiano Cosimo	Presente	
Carluccio Gianluca	Presente	
Greco Marta	Presente	
Carluccio Adriana	Presente	
Presenti: 12	Assenti: 0	Assenti Giustificati: 1

Partecipa il Segretario Generale Avv. Milena Maggio

La seduta è Pubblica

Assume la presidenza l'Avv. De Santis Alessandro, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)

PREMESSO:

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- che, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 25 del 29.07.2021 è stato modificato, per renderlo adeguato alla normativa vigente, e in particolare al D. Lgs 116/2020 e alle deliberazioni ARERA n. 443/2019 e 444/2019, il Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTI:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., (Legge di Stabilità 2014), che ha previsto l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili, a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. (legge di Bilancio 2020) che all'articolo 1, commi 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, abroga la I.U.C., disciplinata dall'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013, lasciando salve le previsioni in materia di TARI;
- in particolare, l'art. 1, comma 780, della richiamata Legge n. 160/2019 che individua, nel dettaglio, le disposizioni normative abrogate;
- la Legge 29 dicembre 2022, n.197 (Legge di Bilancio 2023).

CONSIDERATO che, in ragione di quanto ricordato, le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), restano quelle indicate dalla Legge n. 147/2013 e quelle con esse compatibili;

VERIFICATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha articolato la nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

RILEVATO che la richiamata Legge n. 147/2019, per la parte sopravvissuta, disciplina la TARI ai commi da 641 a 668, nonché con riferimento alla parte sanzionatoria;

VISTI, altresì:

- La Deliberazione di ARERA n. 363/2021 del 3 agosto 2021 *“Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022 e specialmente il suo allegato MTR-2”*, già recepita nella predisposizione del PEF pluriennale approvato da Ager e adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 29.04.2022, con la quale l’Autorità ha confermato l’impostazione del primo periodo regolatorio di cui alla citata delibera basata sulla verifica e la trasparenza dei costi e nel contempo ha introdotto una regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento e la configurazione di opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell’applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, tenuto conto dell’equilibrio economico finanziario delle gestioni;
- la Deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, con la quale l’Autorità ha disciplinato il Testo Unico della *“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”* (TQRIF), attuando l’obiettivo di *“far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica”*, che articola i seguenti obblighi di servizio:
 - per la qualità contrattuale:
 - a) Gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
 - b) Gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
 - c) Punti di contatto con l’utente;
 - d) Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rimborso degli importi non dovuti;
 - e) Ritiro dei rifiuti su chiamata;
 - f) Disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;
 - per la qualità tecnica:
 - a) Continuità e regolarità del servizio;
 - b) Sicurezza del servizio.
- la Determinazione Ager n. 618 del 28/12/2022 (prot. n. 12331 del 28/12/2022) avente a oggetto *“Approvazione della Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani ex art 5 TQRIF allegato alla delibera n. 15/2022 – attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti, spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto rifiuti urbani - Ambito tariffario Comune di Poggiardo”* con la quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 comma 1 TQRIF allegato alla delibera n. 15/2022 ARERA, veniva approvata la Carta della Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per l’ambito tariffario autonomo del Comune di Poggiardo, disponendo, inoltre, al Comune, in qualità di gestore dell’attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti, di provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente adottando i relativi provvedimenti di loro competenza;

- la Legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) che interviene modificando, tra l'altro, il comma 10 dell'art. 238 del Testo Unico Ambientale, inerente la disciplina della tariffa per le utenze non domestiche che scelgono di avvalersi di servizi privati per la gestione dei rifiuti urbani, riducendo a due anni, rispetto ai cinque previgenti, il periodo di validità della scelta ed eliminando la possibilità di rientro anticipato nel servizio pubblico;

ESAMINATO il Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 25 del 29.07.2021;

DATO ATTO che al suddetto Regolamento è necessario apportare delle modifiche, aggiornandolo con le prescrizioni contenute nelle succitate Deliberazioni ARERA n. 363/2021 del 03 agosto 2021, n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, Determinazione Ager n. 618 del 28/12/2022 e Legge n. 118 del 5/08/2022, in particolare per quanto attiene:

- Attivazione, variazione e cessazione del servizio ("dichiarazioni" TARI);
- Richieste scritte di informazioni, reclami e rettifica di importi addebitati e relative procedure di risposta e/o applicazione (rimborsi e compensazioni);
- Modalità e periodicità dei pagamenti;
- Maggiore rateizzazione degli importi dovuti;
- Regolamentazione ed adeguamento delle modalità di attuazione della gestione dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche al di fuori del perimetro del servizio pubblico comunale,
- Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero/riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere all'approvazione delle modifiche al Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione confacente alla normativa vigente;

ESAMINATO lo schema di Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) aggiornato con le opportune e necessarie modifiche apportate alla luce della sopra indicata normativa, il quale si allega al presente Provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a norma del quale il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno;
- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, così come convertito in legge n. 15 del 25 febbraio 2022, a decorrere dall'anno 2022, in deroga all'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ATTESO che il presente atto è soggetto al parere del Revisore;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di approvare il regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) 2023, integrato dalle suddette modifiche, composto da n° 47 articoli e da n° 3 Allegati, che allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2023,

Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023** / **5**

Ufficio Proponente: **07 - Tributi - Commercio**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (07 - Tributi - Commercio)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/04/2023

Il Responsabile di Settore

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/04/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL CONSIGLIERE
DE SANTIS ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
AVV. MILENA MAGGIO